

Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 marzo 2005

(Causa T-134/05)

(2005/C 132/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 marzo 2005 il Regno del Belgio, rappresentato dai sigg. Jean-Pierre Buyle e Christophe Steyaert, avvocati, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente richiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 19 gennaio 2005, nella parte in cui enuncia che i «debiti pregressi FSE» non sono prescritti e, se necessario, nella parte in cui stabilisce che tali debiti producono un interesse moratorio calcolato in base all'art. 86 del regolamento n. 2342/2002/CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A partire dal 1987 e fino al 1992 la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso di alcune somme provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), trasferite dalla Commissione direttamente ai diversi organismi belgi che agivano in qualità di promotori, ma non utilizzate da questi ultimi in modo conforme alla normativa relativa al FSE.

Nel 2004 Commissione ha proceduto alla compensazione di alcuni debiti pregressi del ricorrente con crediti di quest'ultimo nei confronti della Commissione. A seguito di tali compensazioni, il ricorrente ha inviato alla Commissione numerose lettere alle quali la Commissione ha risposto con la decisione impugnata, indicando che i debiti pregressi non erano prescritti, contrariamente a quanto faceva valere il ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente sostiene che i debiti di cui trattasi sono prescritti ai sensi dell'art. 3.1 del regolamento n. 2988/95/CE o, in subordine, ai sensi delle disposizioni del diritto belga, applicabile nel caso di specie in conformità all' art. 2.4 del regolamento n. 2988/95/CE.

Il ricorrente contesta altresì l'imposizione, da parte della Commissione, degli interessi di mora. Secondo il ricorrente esiste nella fattispecie una normativa specifica, vale a dire i regolamenti nn. 1865/90/CEE e 448/2001/CE, che derogano all'art. 86 del regolamento n. 2342/2002/CE invocato dalla Commissione per giustificare l'imposizione degli interessi di mora. Il ricorrente sostiene che tale normativa specifica non prevede l'imposizione degli interessi di mora relativi alle azioni

FSE decise prima del 6 luglio 1990 e che, pertanto, la Commissione non può esigere interessi di mora per i debiti in questione.

Ricorso del sig. Franco Campoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005

(Causa T-135/05)

(2005/C 132/60)

(Lingua processuale: il francese)

Il 29 marzo 2005 il sig. Franco Campoli, residente in Londra, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'annullamento della decisione dell'APN 13 dicembre 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in uno con, da un lato, la decisione dell'APN contestata nel detto reclamo, la quale ha modificato con effetto 1° maggio 2004 il coefficiente correttore, l'assegno di famiglia e l'assegno scolastico forfetario applicabili alla pensione del ricorrente, e con, dall'altro, i cedolini pensione del ricorrente, in quanto danno applicazione a tale ultima decisione a partire dal mese di maggio 2004;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, nella presente causa, chiede in sostanza l'applicazione del coefficiente correttore applicabile alla sua pensione prima del 1° maggio 2004, e la chiede con effetto retrodatato al 1° maggio 2004.

Rammenta, al riguardo, che, al fine di assicurare la transizione dal vecchio al nuovo regime del coefficiente correttore, dopo le modifiche del sistema statutario della Funzione pubblica europea, l'art. 20, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto prevede un periodo transitorio di cinque anni, dal 1° maggio 2004 al 1° maggio 2009, in cui il coefficiente correttore è progressivamente ridotto.

A sostegno del ricorso il sig. Campoli solleva fundamentalmente un'eccezione d'illegittimità, ai sensi dell'art. 241 CE, per illegittimità dell'applicazione nel caso di specie dell'art. 20 dell'allegato XIII dello Statuto.

Egli deduce al riguardo:

- la violazione del suo legittimo affidamento, tenuto conto delle assicurazioni che gli sarebbero state fornite dall'amministrazione, secondo le quali il nuovo Statuto non avrebbe avuto ripercussioni negative sulla sua situazione;
- l'inosservanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, tenuto conto del distinguo operato in funzione del luogo di residenza dei dipendenti in servizio e ammessi alla pensione;
- l'inosservanza dei suoi diritti quesiti, tenuto conto della modifica apportata alle sue condizioni fondamentali d'impiego, quali sussistevano alla data del suo pensionamento;
- la violazione del principio di buona amministrazione.

Ricorso dell'EARL Salvat Père et Fils e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2005

(Causa T-136/05)

(2005/C 132/61)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 marzo 2005 l'EARL Salvat Père et Fils, con sede a Saint-Paul de Fenouillet (Francia), il Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e vini liquorosi a denominazione controllata), con sede in Perpignan (Francia), e il Comité national des interprofessionnels des vins à appellation d'origine (comitato nazionale delle organizzazioni interprofessionali dei vini a denominazione d'origine), con sede a Parigi, rappresentati dai sigg. Hugues Calvet e Olivier Billard, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1.1 e 1.3 della decisione della commissione 19 gennaio 2005 riguardante il «Plan Rivesaltes» e gli oneri parafiscali CIVDN (istituiti dal Comité interprofessionnel des vins doux naturels) posti in esecuzione dalla Francia;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che l'indennità di sospensione della produzione, determinata per ettaro di coltivazione, finanziata con un contributo interprofessionale nell'ambito del «Plan Rivesaltes» e le azioni di pubblicità-promozione e di funzionamento delle denominazioni d'origine controllata «Rivesaltes», «Grand Rousillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls» finanziate con contributi interprofessionali costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE.

I ricorrenti chiedono l'annullamento di tale decisione rilevando in primo luogo l'insufficienza della motivazione, in violazione dell'art. 253 CE, che non consente ai ricorrenti di comprendere i motivi che hanno portato la Commissione a ritenere che i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativi agli aiuti di Stato fossero nel caso di specie soddisfatti. I ricorrenti rilevano inoltre che la decisione impugnata violerebbe l'art. 87 CE, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato né che le misure controverse sarebbero state finanziate con risorse lasciate nella disponibilità delle autorità nazionali, né che i contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni di pubblicità-promozione e di funzionamento delle denominazioni d'origine controllata sarebbero da imputare allo Stato.

Ricorso del Gruppo LA PERLA S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 1° aprile 2005

(Causa T-137/05)

(2005/C 132/62)

(Lingua di presentazione del ricorso: l'italiano)

Il 1° aprile 2005, il Gruppo LA PERLA S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Maria Morresi e Alberto Dal Ferro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare totalmente la decisione impugnata facendo rivivere la decisione della Divisione di Annullamento e comunque dichiarare la nullità del marchio contestato;
- condannare Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda alle spese di tutto il procedimento, compresi i precedenti due gradi di ricorso presso l'UAMI.